PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3726 di giovedì 25 febbraio 2016

Antincendio: proroga per le strutture turistiche ed alberghiere

Ennesima proroga per le strutture ricettive, turistiche ed alberghiere: la nuova scadenza per adeguare la normativa antincendio.

Dopo l'approvazione della Camera dei Deputati, avvenuta il 10 febbraio, ieri il provvedimento di **conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210** - recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - ha avuto il via libera, dopo che era stata posta dal governo la questione di fiducia, anche del Senato.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1514] ?#>

Del cosiddetto "milleproroghe 2016" avevamo dato già notizia come PuntoSicuro a fine dicembre e con riferimento specifico alle proroghe per l'adeguamento del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti),
Ma la lettura del provvedimento di Conversione in legge del DL 210/2015 ha riservato nuove sorprese.

Alle varie proroghe presenti è stata aggiunta ? probabilmente inserita nel corso della discussione nelle Commissioni della Camera ? un'ulteriore **proroga del termine per adeguare la normativa antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere** dotate di più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. Termine che il provvedimento di conversione in legge del DL 210/2015 proroga al **31 dicembre 2016**.

Questa proroga per le strutture ricettive, come molti nostri lettori ricorderanno, è stata riproposta dal legislatore da diversi anni. E dimostra innanzitutto l'incapacità di trovare idonee soluzioni per migliorare adeguatamente la sicurezza antincendio di queste strutture.
Con questa ennesima proroga molti alberghi italiani continuano non solo a non essere a norma con la normativa antincendio contenuta nel Decreto ministeriale 9 Aprile 1994, ma, secondo alcuni, a non rispettare quanto richiesto dalle direttive europee 89/391/CEE e 89/654/CEE.

Di questo è convinto l'RLS toscano Marco Bazzoni che ha recentemente inviato una nuova **denuncia alla Commissione Europea** su questo tema.

Nella denuncia Marco Bazzoni sintetizza, senza pretese di esaustività, le **proroghe che si sono succedute nel tempo** per l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto alla data del 9 Aprile 1994:
- "la legge 463/2001 ha spostato la proroga dal 31/12/2001 al 31/12/2005;
- il decreto legge 300/2006 ha prorogato tale termine fino al 30/04/2007, e la sua legge di conversione (17/2007) al 31/12/2007;
- il decreto legge 97/2008 ha prorogato al 30/06/2008, e la sua legge di conversione (n. 129/2008) al 30/06/2008;
- il decreto legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha spostato il termine al 31/12/2010;
- il decreto legge 225/2010 ha prorogato al 31/03/2011, e la sua legge di conversione (n.10/2011) al 31/03/2011;
- il decreto DPCM del 25 Marzo 2011 ha prorogato il termine al 31/12/2011;
- il decreto legge 216/2011 ha prorogato il termine al 31/12/2012 e la sua legge di conversione (14/2012) al 31/12/2012;
- il decreto legge 150/2013 ha prorogato il termine al 31/12/2014 e la sua legge di conversione (15/2014) al 31/12/2014;
- il decreto legge 192/2014 ha prorogato il termine al 30/04/2015 e la sua legge di conversione (11/2015) al 31 ottobre 2015".

E infine è arrivato il Ddl 2237 (conversione in legge del DL 210/2015, Decreto Milleproroghe 2016) che ha inserito all'articolo 4, comma 2, un nuovo comma, cioè il 2-bis, che dice: "*All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016*?».

Per quanti anni ancora si continuerà ad affrontare in questo modo il tema della sicurezza antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere?

RTM

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it